

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

PROVINCIA DI NOVARA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'ORGANO DI REVISIONE

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Sisca BOMBINA



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ORGANO DI REVISIONE REVISORE UNICO

Verbale n. 9 del 09 luglio 2022

PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.

L'organo di revisione, esaminata la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, relativa alla salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2022-2024, da sottoporre a deliberazione del Consiglio;

PREMESSO

□ Che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) prevede:

all'articolo 193 che:

- 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".
 - La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
- 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi

derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

all'articolo 175 comma 8 che:

"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente **entro il 31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

VISTI

- □ il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- □ il d.lgs. 23/6/2011 n.118;
- □ i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- □ il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011);
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- □ lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'ente;

PRESENTA

l'allegata relazione, quale parere sulla proposta di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione per gli esercizi **2022-2024** del Comune di **AGRATE CONTURBIA (NO)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Torino, lì 09/07/2022

L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Sisca BOMBINA

Sommario

VERIFICHE PRELIMINARI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

- 1. Allegato 9 Equilibri di Bilancio 2022-2024
- 2. Verifica pareggio finanziario e di cassa
- 3. Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 4. Salvaguardia Equilibri

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

1. Verifica della coerenza esterna.

CONCLUSIONI

VERIFICHE PRELIMINARI

Il Bilancio di Previsione del **Comune di Agrate Conturbia**, approvato dal Consiglio Comunale nella formulazione originaria e modificabile, durante la gestione, solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare alcune tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in conto capitale e le operazioni da effettuare per conto di terzi. Ognuno di questi può essere inteso come una entità autonoma che produce, a sua volta, un risultato di gestione, avanzo, disavanzo e pareggio.

Il bilancio complessivo deve comunque mantenere i seguenti equilibri:

- 1. Pareggio finanziario: il totale delle entrate di competenza è uguale al totale delle uscite di competenza;
- 2. Equilibrio Economico
- 3. Equilibrio negli Investimenti
- 4. Equilibrio per i servizi in conto terzi

Di conseguenza, in relazione al disposto dell'art. 193 D.Lgs 267/2000 con particolare riguardo ai provvedimenti che il Consiglio Comunale deve adottare:

- per il ripiano dei debiti fuori bilancio
- per il ripiano di disavanzo di amministrazione
- per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario di gestione

il sottoscritto revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL:

ricevuto in data **07/07/2022** lo schema di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione per gli esercizi **2022-2024**;

VISTI

- □ il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
- □ il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- □ il vigente regolamento comunale di contabilità;
- □ i regolamenti relativi ai tributi comunali;

RICHIAMATE

- □ la **Deliberazione del C.C. n. 5 del 17.02.2022** con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio **2022-2024**;
- □ la **Deliberazione del C.C. n. 14 del 23.05.2022** con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio **2021**;

PRESO ATTO

- del bilancio di previsione triennale 2022 2024 e le successive variazioni;
- della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 193 D.Lgs 267/2000;
- che non è necessario procedere ad apporre variazioni di assestamento al bilancio;
- delle previsioni recate dal Regolamento di Contabilità dell'Ente in merito all'oggetto;
- che il responsabile del servizio finanziario ha effettuato il controllo della gestione in corso, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla data odierna sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese, rilevando che l'equilibrio di bilancio è assicurato senza variazioni di assestamento;

- che il responsabile del servizio finanziario ha rilevato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che l'esercizio si concluderà con un risultato di equilibrio fra entrate e spese e con un possibile avanzo di amministrazione, mantenendo nella fase conclusiva della gestione l'attuale situazione del gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa:
- che è stato espresso parere favorevole dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica;
- che è stato espresso parere favorevole dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile;
- del rispetto degli equilibri di bilancio evidenziato nel menzionato parere del responsabile del servizio finanziario;
- che il consuntivo relativo all'anno **2021** si chiudeva con un avanzo di amministrazione di euro **421.327,59** e non rilevavano debiti fuori bilancio;

ha effettuato le seguenti verifiche preliminari, al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile alle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Il Revisore Unico prende atto che alle proposte di deliberazione sono allegati i seguenti documenti :

- a. la dichiarazione di insussistenza, dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- b. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- c. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dagli atti a corredo emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi **non hanno segnalato**, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

Il Revisore Unico, preso atto che il DUP è coerentemente modificato, ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

1. Allegato 9 Equilibri di Bilancio 2022-2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		303.142,11				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		22.064,05	0,00	0,00	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00	
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.164.200,67 0,00	1.049.565,06 <i>0,00</i>	1.049.565,06 <i>0,0</i> 0	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.156.239,36	1.010.211,19	1.010.056,97	
di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 101.512,06	0,00 85.493,49	0,00 85.493,49	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		30.025,36	39.353,87	39.508,09	
- di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F			0,00	0,00	0,00	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per	(+)		0,00	0,00	0,00	
rimborso prestiti(2) di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)						
O=G+H+I-L+N			0,00	0,00	0,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	82.125,41		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.601.773,43	130.000,00	125.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.683.898,84 <i>0,00</i>	130.000,00 <i>0,00</i>	125.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese	(-)	0,00		
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di	(3,3)	20		
liquidità				
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli		0,00	0,00	0,00
investimenti pluriennali		090000		5507.550

2. Verifica pareggio finanziario e di cassa

Il bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267) oltre che **l'equilibrio finale di cassa**:

Il fondo cassa alla data del 07.07.2022 ammonta a € 292.224,99 di cui cassa vincolata 13.475,60

3. Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il revisore ai sensi dell'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), procede a verificare l'adeguatezza:

- Dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- Dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 59.988,46, adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 101.512,06, che risulta essere adeguato agli importi accertati e stanziati nello stesso bilancio di previsione.

4. Salvaguardia Equilibri

Si dà atto che è stata attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso i fondi di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Il Revisore Unico prende atto che **non sussiste ulteriore necessità** di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

1. Verifica della coerenza esterna

Il revisore ha accertato che le previsioni di bilancio rispettano i limiti e le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

CONCLUSIONI

L'organo di revisione,

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- del parere espresso dal responsabile del servizio tecnico;
- ha verificato che la proposta di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione **2022-2024** è stata redatta nell'osservanza del TUEL e delle altre norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dei principi contabili degli enti locali e dei relativi postulati;
- ha rilevato la coerenza interna ed esterna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti, alla luce dello schema di salvaguardia proposto;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione **2022-2024**, dando atto che **non sono state necessarie variazioni di assestamento**, segnalando che l'esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza e dei residui.

Torino, lì 09/07/2022

L'ORGANO DI REVISIONE IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Sisca BOMBINA